

NOTAIO
CARLO ALBERTO MIGLIARDI
Via Avogadro 16 - 10121 TORINO Tel. (011) 54.58.58
Fax (011) 562.82.85

Repertorio numero 227.000/24.330

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno venti del mese di novembre in Pinerolo, nella casa di Piazza Garibaldi n. 23/A.

Innanzi a me Dottor CARLO ALBERTO MIGLIARDI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

Torino e Pinerolo, senza testimoni avendovi i comparenti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono presenti:

omissis

Detti comparenti - cittadini italiani della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono di costituire, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione sportiva denominata "UISP PINEROLO NUOTO", con sede in Pinerolo, Viale Grande Torino 7.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali in tutti i settori con particolare attenzione a quello del nuoto e di tutti gli sport acquatici, attraverso l'organizzazione e la gestione di idonee attività;
- b) organizzare nello spirito di impegno sociale e solidaristico attività motorie e sportive specificatamente rivolte a individui portatori di handicap,
- c) gestire impianti sportivi di ogni tipo, propri o di terzi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità contenute nel presente Statuto. Allo scopo l'Associazione potrà attivare rapporti e partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici e Privati e sottoscrivere convenzione per realizzare, ampliare e migliorare impianti sportivi e strutture ricreative e culturali,
- d) organizzare squadre sportive per la partecipazione ai Campionati, Gare, Concorsi, Manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- e) indire corsi d'avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- f) partecipare anche con altre Associazioni e Enti alla promozione, organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva, dilettantistica, ricreativa e culturale;
- g) gestire punti di ritrovo, bar, attività similari nell'ambito delle proprie sedi di attività ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- h) esercitare, non prevalentemente e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione è disciplinata dallo Statuto, composto di ventisei articoli, che, previa lettura da me datane, viene allegato sotto la lettera "A".

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

A norma di Statuto vengono nominati componenti il Comitato Direttivo provvisorio, che sarà ratificato o modificato in occasione della prima assemblea, i signori:

omissis

Le spese di atto sono a carico dell'Associazione.

Io notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto e da me letto ai comparenti che lo confermano e con me si sottoscrivono. Occupa di un foglio quattro pagine. In originale firmati:

omissis

dottor Carlo Alberto MIGLIARDI notaio

Allegato "A" al Repertorio numero 227.000/24.330

UISP PINEROLO NUOTO
Viale Grande Torino, 7- 10064 PINEROLO
STATUTO
- TITOLO I -

Denominazione e sede

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e costituita in Pinerolo una Associazione senza fini di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione UISP PINEROLO NUOTO L'Associazione aderisce, accettandone lo Statuto, alla Unione Italiana Sport per tutti (U.I.S.P.). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni ed agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) . L'Associazione potrà esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

- TITOLO II -

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi,

Art. 3 - L'Associazione si propone di:

- a) promuovere ed sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali in tutti i settori con particolare attenzione a quello del nuoto e di tutti gli sport acquatici, attraverso l'organizzazione e la gestione di idonee attività;
- b) organizzare nello spirito di impegno sociale e solidaristico attività motorie e sportive specificatamente rivolte a individui portatori di handicap,
- c) gestire impianti sportivi di ogni tipo, propri o di terzi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità contenute nel presente Statuto. Allo scopo l'Associazione sportivi e strutture ricreative e culturali,
- d) organizzare squadre sportive per la partecipazione ai Campionati, Gare, Concorsi, Manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- f) partecipare anche con altre Associazioni e Enti alla potrà attivare rapporti e indette da Enti Pubblici convenzione per realizzare, partecipare a gare di appalto e Privati e sottoscrivere ampliare e migliorare impianti promozione, organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva, dilettantistica, ricreativa e culturale;
- g) gestire punti di ritrovo, bar, attività similari nell'ambito delle proprie sedi di attività ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- h) esercitare, non prevalentemente e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

- TITOLO III -

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le società e gli enti che ne

condividono gli scopi impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale all'Associazione, impegnandosi all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le richieste devono essere controfirmate dai genitori nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni.

Art. 6 - La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare alle attività dell'Associazione e a frequentarne le strutture
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in all'ordine approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi se maggiorenni,

Art. 7 - I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali

Art. 8 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale e le quote di partecipazione alle attività programmate. La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote di partecipazione alle varie attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo contestualmente alla istituzione delle stesse.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

- TITOLO IV -

Recesso - Esclusione

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale, c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b art. 9.

Fondo Comune

Art.12 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che prevenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Esercizio sociale

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio da presentare al Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

- TITOLO V -

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Assemblea degli Associati

Art. 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'Assemblea e effettuata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:

- a) approva il programma annuale generale delle attività sociali, le linee economiche e finanziarie e le indicazioni per il Bilancio Preventivo;
- b) procede ogni 4 anni alla elezione del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione della associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria e regolarmente costituita quando sono presenti la meta più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati interessati. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 18 - L'assemblea e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. Il Presidente nomina il Segretario Verbalizzante

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo e formato da un minimo di 6 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare: quando ne sia fatta domanda da almeno 5 membri: entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale per la approvazione del Bilancio Consuntivo.

La convocazione e fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. L'approvazione del Bilancio Consuntivo e le deliberazioni che Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Presenta al Consiglio Direttivo la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Sezioni sportive

Art. 24 - Per ogni disciplina o settore di attività sportiva, ricreativa, culturale può essere costituita dal Consiglio Direttivo una specifica sezione o commissione di lavoro. Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il responsabile il quale dovrà operare attuando le indicazioni e i programmi deliberati dal Consiglio Direttivo e riferire periodicamente allo stesso circa l'andamento del Settore o Commissione di Lavoro.

- TITOLO VI -

Scioglimento

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i

non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 5, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662.

Norma finale

Art. 26 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

omissis

Certifico io sottoscritto dottor Carlo Alberto Migliardi Notaio in Torino, che la presente e copia conforme all'originale firmato a sensi di legge.